

**ASSOCIAZIONE
"EUTERPE – AMICI DEL TITO SCHIPA APS"**

VERBALE ASSEMBLEA DEL 15/12/2022



Il giorno 15 dicembre 2022 alle ore 20:00 presso la sede posta in Corsano, via Tagliamento 12, in prima convocazione si è riunita l'assemblea straordinaria dell'Associazione "EUTERPE – AMICI DEL TITO SCHIPA APS", con il seguente ordine del giorno:

- Adozione nuovo statuto.

Alla convocazione era allegato il testo dello statuto da adottare.

Sono presenti numero 11 soci in regola con quanto previsto dallo statuto, come da documentazione conservata in atti al fascicolo.

Il Presidente dell'Associazione Sig.ra Mariano Margherita assume la presidenza dell'assemblea e propone alla stessa assemblea che il Sig. Russo Antonio svolga la funzione di segretario verbalizzante.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente inizia la riunione illustrando le motivazioni per cui è obbligatorio adottare un nuovo statuto, dando atto che il testo dello stesso si presume noto a tutti i soci che lo hanno ricevuto per porta elettronica.

Terminata l'illustrazione da parte del Presidente dell'assemblea, nessun socio ha chiesto di intervenire.

Il Presidente dichiara aperte le votazioni, che si svolgeranno in modo palese, per alzata di mano.

Mette pertanto in votazione l'adozione del nuovo statuto, che viene approvata all'unanimità dei soci presenti e votanti.

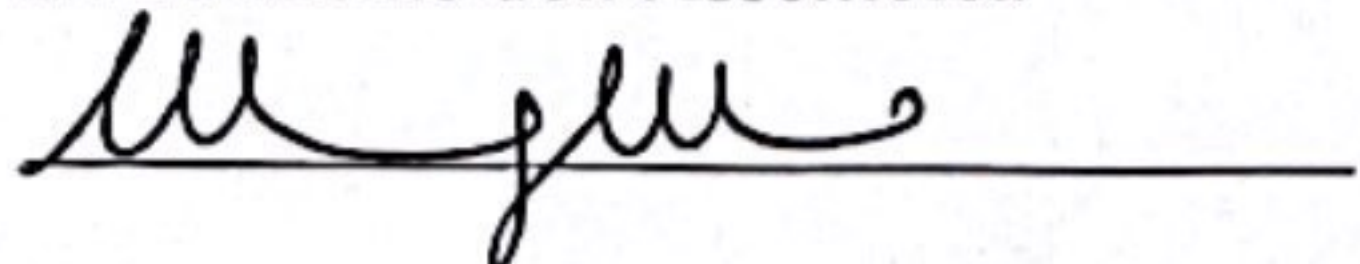
L'Assemblea, inoltre, dà mandato al suo Presidente, che può in merito incaricare un proprio delegato, di registrare il presente verbale al quale sarà allegato, come parte integrante, lo statuto approvato.

Il Presidente informa che copia del suddetto atto, una volta registrato, sarà trasmesso al Comitato Provinciale AICS di Lecce entro 30 giorni dalla data di registrazione per gli adempimenti previsti.

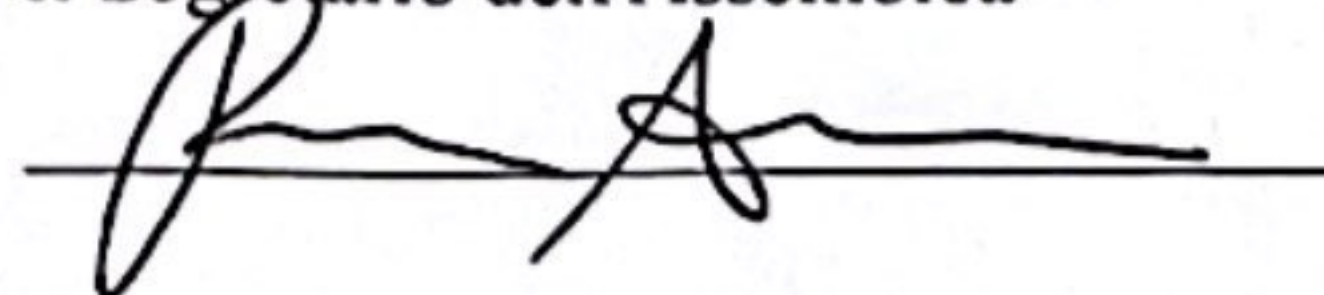
Alle ore 21:30 non avendo altri argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea ha avuto termine.

Corsano, 15/12/2022

il Presidente dell'Assemblea

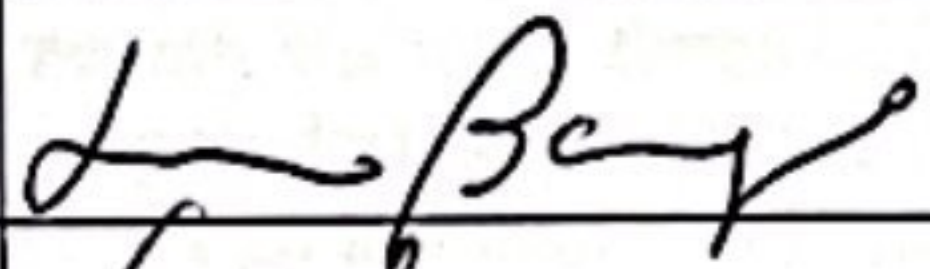
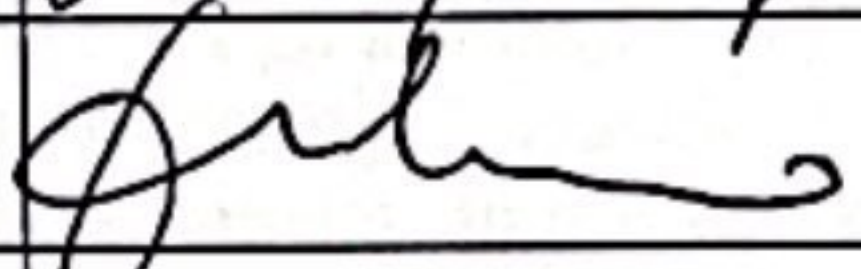
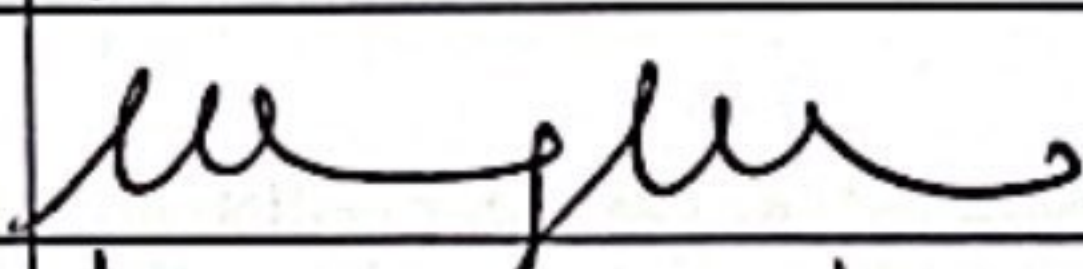
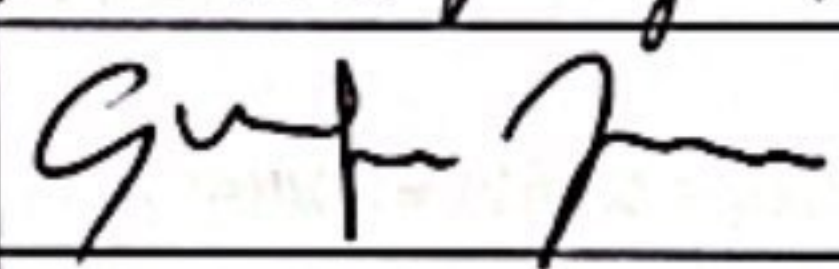
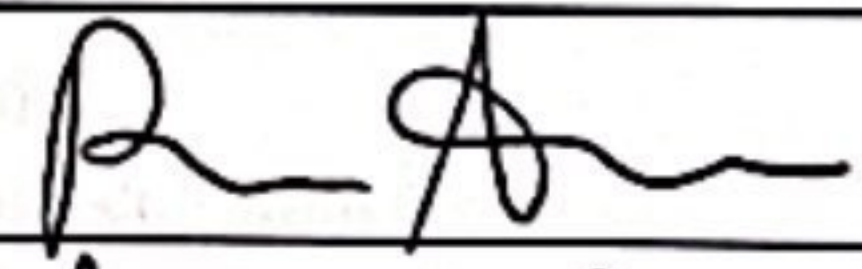


il Segretario dell'Assemblea



Associazione di Promozione Sociale
"EUTERPE – AMICI DEL TITO SCHIPA"

Assemblea Straordinaria del 15/12/2022

Cognome	Nome	Firma
Baglivo	Lorenzo	
Mariano	Gabriele	
Mariano	Maddalena	Maddalena Mariano
Mariano	Margherita	
Nicoli	Antonella	Antonella Nicoli
Piscopello	Adriano Luigi	Adriano Luigi Piscopello
Riso	Gianfranco	
Romano	Alessandra	Alessandra Romano
Russo	Antonio	
Russo	Antonio	Antonio Russo
Ruggieri	Alessio	Alessio Ruggieri

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "EUTERPE – AMICI DEL TITO SCHIPA APS"

Art. 1 Costituzione, Denominazione e Sede - Sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art.118 della Costituzione, in conformità alla legge 106/2016 e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, è costituita un'Associazione di Promozione Sociale, che assume la denominazione di "EUTERPE – AMICI DEL TITO SCHIPA APS". In seguito si farà riferimento ad essa indicandola con il termine "Associazione". L'Associazione ha sede nel Comune di Corsano (Provincia di Lecce) alla via Tagliamento, 12. L'Associazione può avere sedi secondarie e/o sedi operative su tutto il territorio nazionale in funzione della stessa su decisione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci. Il cambio di sede può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria.

Art. 2 Finalità - L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro (ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CTS), che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, essa svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale previste dal presente statuto, in forma o di azione volontaria, o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi, prefiggendosi in particolare L'Associazione in particolare promuove e diffonde l'arte, la musica e lo spettacolo, in tutte le varie forme, tra gli associati e nell'ambito territoriale in cui svolgerà le proprie attività. Per la realizzazione di quanto su esposto l'Associazione si prefigge la qualificazione, il miglioramento culturale, musicale e sociale dei soci e dell'ambito territoriale in cui svolgerà le proprie attività. In particolare rivolgerà le proprie specifiche competenze ai seguenti campi: della promozione sociale, della musica, della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione, del recupero delle tradizioni e dell'arte in generale. L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.

Art. 3 Durata - La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente statuto.

Art. 4 Le attività dell'Associazione - L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e dal presente statuto: attività di interesse generale, attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale, attività di raccolta fondi.

Art. 5 Attività di interesse generale - Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni:

- lettera i) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche e ricreative d'interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- lettera k) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche d'interesse sociale, culturale o religioso;
- lettera l) la formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Inoltre, l'Associazione integra l'offerta formativa fornita dalla Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado e gli Istituti Superiori; collabora con le scuole di musica del territorio; sperimenta metodologie e tecniche di didattica musicale e di libere attività espressive; svolge qualsiasi attività o servizio che si riveli utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale; a tal proposito saranno stipulate convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica e di immagine, associazioni di settore nonché service audio-luci a supporto delle attività proprie, onde offrire ai Soci proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività artistica; contribuisce alla formazione dei musicisti e degli artisti in genere in tutti gli aspetti inerenti la loro vita professionale. In particolare, nell'ambito delle suddette attività di interesse generale, esercita e organizza le seguenti attività: organizza rappresentazioni pubbliche di spettacoli musicali e teatrali; promuove, coordina e gestisce corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, corsi di perfezionamento e aggiornamento ed ogni altra iniziativa atta a divulgare la conoscenza e la pratica musicale - strumentale e corale; promuove e organizza manifestazioni musicali culturali, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni e concerti; forma e promuove ensemble musicali strumentali che, in sinergia con altre associazioni locali, partecipano alle manifestazioni culturali che avranno luogo ovunque se ne offrirà la possibilità; promuove qualsiasi attività di carattere creativo attraverso tutti i canali promozionali nel web, come portali e siti web che potranno essere realizzati nel corso dell'esistenza dell'Associazione; promuove e pubblicizza attività multimediali, audio-video, fotografiche, anche tramite servizi di terzi; promuove e divulga corsi di informatica musicale e di storia della musica; attiva iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita; organizza manifestazioni musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap; promuove ed organizza Corsi di Aggiornamento per docenti di scuole di ogni ordine e grado; svolge attività editoriale: di un bollettino, di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute; svolge attività discografica: registrazione di CD e video musicali, book fotografici, per scopi divulgativi e pubblicitari; svolge, in via sussidiaria e non prevalente, anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali. Le attività di interesse generale possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con altri soggetti. Le attività di interesse generale sono svolte nei confronti dei propri iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, nonché nei confronti di altre associazioni di promozione sociale che svolgono

la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art.85 del decreto legislativo 117/2017. Le attività di interesse generale possono essere inoltre svolte nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui sopra, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 Attività secondarie e strumentali alle attività istituzionali di interesse generale - Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione:

a) può esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, ulteriori attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n.107 e successive modificazioni. In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione;

b) può inoltre effettuare in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017;

c) in quanto affiliata AICS, Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, può effettuare, in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, nonché nei confronti di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art.85 del decreto legislativo 117/2017.

Art. 7 Attività di raccolta fondi - Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni.

Art. 8 Gestione delle attività organizzate - Per la realizzazione delle sue attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione delle attività di interesse generale privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle proprie attività e al perseguimento delle proprie finalità, e nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, l'Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati.

Art. 9 Apporto dei volontari - I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 10 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale - L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto sotto forma di rendiconto di cassa. Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Esso deve essere approvato dall'Assemblea sociale entro il 15 marzo di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 31 marzo. Le scritture contabili sono tenute a norma degli articoli 86 e 87 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, per quanto applicabili. Qualora il Consiglio Direttivo dell'Associazione lo ritenga opportuno o obbligatoriamente, se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni, deve essere approvato dall'Assemblea sociale entro il 15 marzo di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 31 marzo.

Art. 11 Informativa sociale - Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori a 100.000,00 euro, o al diverso limite stabilito dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o sul sito internet della Rete Associativa cui si aderisce.

Art. 12 Patrimonio - Il patrimonio dell'Associazione è costituito: dai beni mobili e immobili di proprietà; dalle eccedenze degli esercizi annuali; da donazioni, erogazioni, lasciti; da quote di partecipazioni societarie; da obbligazioni e altri titoli pubblici; dal fondo di riserva; da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto. È vietata la distribuzione, anche indiretta, quest'ultima come definita dall'articolo 8 comma 3 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente statuto.

Art. 13 Fonti di finanziamento - Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite: dalle quote annuali di tesseramento degli associati; dai proventi della gestione del patrimonio; dal ricavato delle attività dell'Associazione; della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private; dai contributi degli associati e di altre persone fisiche; dai contributi di Enti Pubblici e privati; dalle convenzioni con Enti Pubblici; dalle erogazioni liberali; dai titoli di solidarietà; da attività commerciali marginali.

Art. 14 Libri sociali e Registro dei Volontari - L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del Decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, a cura del Consiglio Direttivo, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Deve tenere inoltre il registro dei volontari di cui all'articolo 17 del DLGS 117/2017, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre ottenere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. Le modalità con cui presentare domanda e ogni altro aspetto organizzativo relativo sono stabiliti dal regolamento dell'Associazione.

Art. 15 Adesione all'Associazione - L'associazione non dispone limitazioni all'ammissione degli associati, né con riferimento alle condizioni economiche né di qualsiasi altra natura. Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone associati, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dall'articolo 35 comma 1 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Se si associano altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può mai essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate. Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con le modalità stabilite dal Regolamento. Nel caso di associati di minore età, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti. Il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla richiesta non oltre 30 giorni dalla data della sua presentazione. Per quanto riguarda l'ammissione delle persone fisiche, il regolamento dell'Associazione può delegare il Presidente della stessa all'accoglimento della domanda; il provvedimento sarà soggetto a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

Il richiedente deve essere informato dell'accoglimento della richiesta. In caso di mancato accoglimento, al richiedente deve essere trasmesso il provvedimento motivato del diniego. L'interessato, nei successivi trenta giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. Del rilascio deve essere fatta annotazione sul libro degli associati. La tessera ha valore annuale. Gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. Essi, con la domanda di adesione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione. La quota sociale corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere

permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa. Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal regolamento.

Art. 16 Diritti degli associati - Gli associati hanno diritto: a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano; ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale; a frequentare i locali dell'associazione; a partecipare alle assemblee; ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti; ad approvare i bilanci; ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi; a prendere visione dei libri sociali. È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati di minore età acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Tutti gli associati delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Art. 17 Doveri degli associati - Gli associati sono tenuti: a sostenere le finalità dell'Associazione; all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione; ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta; a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statuari dell'Associazione.

Art. 18 Perdita della qualifica di associato - Gli associati perdono tale qualifica:

- a) per dimissioni;
- b) per scioglimento volontario dell'Associazione;
- c) per decesso;
- d) per esclusione, a seguito di morosità o perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- e) per espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;
- f) per mancato rinnovo della tessera sociale nei termini previsti dal Regolamento.

Competente in merito all'esclusione, alla radiazione o all'espulsione degli associati, è il Consiglio Direttivo dell'Associazione, che opera con deliberazioni motivate. Contro tali deliberazioni, l'associato può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta, almeno tre mesi prima, la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso. In caso di recesso, decadenza, esclusione, espulsione, radiazione, decesso, o scioglimento dell'Associazione, gli associati o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Art. 19 Organi Sociali - Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.
- Il Revisore dei Conti
- Il Direttore Artistico

Art. 20 L'Assemblea Sociale - È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dagli associati in regola con il tesseramento e il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione. Hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Gli associati di minore età iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data, il luogo e le modalità di svolgimento, e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento. In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 15 marzo di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente statuto.

Quale Assemblea ordinaria:

- approva entro il 15 marzo di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente;
- approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Sia in via ordinaria che straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- nomina e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione, radiazione, espulsione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile. Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, hanno diritto a cinque voti. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto, tranne che non si tratti di modifiche imposte dalla legge, è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 21 Il Consiglio Direttivo – È eletto dall'Assemblea Sociale. È composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà. Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- delibera circa l'ammissione degli associati, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché l'esclusione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi;

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza degli associati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente statuto. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data, il luogo e le modalità di svolgimento, e devono essere rese note con un preavviso di almeno 3 giorni dalla data di svolgimento. In casi di particolare urgenza e necessità, il Presidente può stabilire un termine minore. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiedere l'iscrizione della loro nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 26 del DLGS 117/2017. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

Art. 22 Il Presidente – È eletto dall'Assemblea Sociale tra tutti gli associati. Dura in carica 5 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti. Predispose il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 23 Il Vice Presidente - Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuva, indipendentemente dalle sue funzioni, il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in

quei settori e svolge i particolari compiti che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno affidargli. In caso di dimissioni del Presidente, ne assume in toto le funzioni e indice la prima riunione di Consiglio Direttivo per la rielezione del nuovo Presidente.

Art. 24 Il Revisore dei Conti - L'Organo di Controllo dell'Associazione è il Revisore dei Conti. È un membro nominato ai sensi dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017: può essere designato tra i non iscritti dell'Associazione con nomina del Presidente tra personalità di comprovata esperienza nel settore contabile, con iscrizione all'Albo Nazionale dei Revisori dei Conti. Gli eletti al Collegio dei Revisori dei Conti sono incompatibili con qualsiasi altra carica nell'ambito Associativo. In caso di cessazione del componente, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del suo sostituto. Il Revisore dei Conti verifica, almeno una volta l'anno, l'operato economico dell'Associazione e redige specifico verbale, nonché per la preparazione della relazione sul bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea. Il Revisore dei Conti, in alcuni casi, può partecipare al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, qualora il Presidente dell'Associazione ne richieda la presenza e ne ravvisi la necessità.

Art. 25 Il Direttore Artistico - Il Direttore Artistico è individuato dal Consiglio Direttivo, tra le persone dotate di elevate capacità artistiche, morali, professionali e culturali nonché di fiducia della stessa Associazione. Dura in carica 5 anni rinnovabili e può essere revocato dal Consiglio Direttivo per gravi motivi a maggioranza assoluta dei componenti. Il Direttore Artistico è incompatibile con tutte le altre cariche associative.

Al Direttore Artistico spetta:

- la redazione dell'apposito "Piano Annuale delle Attività Associative" da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- predisporre, sulla base di preventivi indirizzi del Consiglio, i programmi di attività artistica da sottoporre alla deliberazione dello stesso Consiglio Direttivo;
- assumere la direzione artistica per un significativo numero di eventi;
- esaminare ogni nuovo Socio e, qualora lo ritiene opportuno, lo inserisce a pieno titolo tra le varie attività promosse dall'Associazione.

In caso d'impedimento, assenza o cessazione dell'incarico del Direttore Artistico, il Presidente dell'Associazione nomina un supplente provvisorio e ne dà immediata comunicazione al Consiglio Direttivo. In caso di cessazione si provvede alla nomina del suo successore.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 26 Norme comuni allo svolgimento delle riunioni degli organi mediante mezzi di telecomunicazione - Le riunioni delle Assemblee, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 117/2017, e le riunioni degli altri organi statutari, possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione, e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, diritto all'informazione. È possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.

Art. 27 Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 117/2017 l'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e una volta iscritta indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020 e successive modificazioni, l'Associazione si iscrive tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le eventuali modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 28 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione - L'assemblea degli associati può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 29 Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio - Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Art. 30 Rimandi al Regolamento dell'Associazione, al codice civile e alla normativa di settore - L'Associazione si dota di un Regolamento che disciplina sia le materie previste dal presente Statuto sia quanto ulteriormente necessario per il suo funzionamento. Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Il presente Statuto è formato da 7 pagine (compresa la prima) e da 30 articoli ed è stato adottato con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci con tutti gli effetti di legge.

Il presente Statuto entra in vigore a partire dal giorno 01 gennaio 2023.

Ogni riproduzione non autorizzata è vietata.

Giuseppe Alessandro Romano
Maddalena Mariano
Antonio Russo
Adriano Luigi Piscopello
Antonio Nicotri
Alfonso Puglisi

Agenzia Delle Entrate

Ufficio Territoriale Di Casarano

26 GEN. 2023

REGISTRATO IL 26 GEN. 2023

SERIE 3 NUMERO 117

VERSATE EURO 200,00

ADDETTO SPORTELLI F.O.

Antonio Aventaggio

*** Firma su delega del direttore Provinciale**

Antonella Rotello

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Agencia entrate

MARCA DA BOLLO

€18,00

DICIOTTO/00

01001257 000072F5 W0K42001

00143034 26/01/2023 09:16:37

4578-00010 05543267A1750C0D

IDENTIFICATIVO : 01211430482788

0 1 21 143048 278 8

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Agencia entrate

MARCA DA BOLLO

€16,00

SEDICI/00

00002923 0000151E W0DQAD01

00047374 12/01/2023 10:52:47

4578-00088 8F847618EF1EBG4D

IDENTIFICATIVO : 01210508157892

0 1 21 050815 789 2

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Agencia entrate

MARCA DA BOLLO

€16,00

SEDICI/00

00002923 0000151E W0DQAD01

00047373 12/01/2023 10:52:42

4578-00088 ASD12E9E9F8C0687

IDENTIFICATIVO : 01210508157904

0 1 21 050815 790 4

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Agencia entrate

MARCA DA BOLLO

€16,00

SEDICI/00

00002923 0000151E W0DQAD01

00047372 12/01/2023 10:52:37

4578-00088 868E1884DD055336

IDENTIFICATIVO : 01210508157916

0 1 21 050815 791 6